Gli enti culturali del settore pubblico tra obblighi di rendicontazione e trasparenza
Imposta sugli intrattenimenti e sugli spettacoli

Dott.ssa Laura Costanzo

Commissione Enti No Profit

LA CONTABILITA' FINANZIARIA RAFFORZATA DALLA COMPETENZA e LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE NEGLI ENTI PARTECIPATI DAGLI ENTI LOCALI E TERITORIALI

L'art. 2 **della L. 42/2009, di attuazione del federalismo fiscale** ha conferito una delega al Governo per l'adozione di regole contabili uniformi tra tutte le amministrazioni pubbliche in funzione delle esigenze di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo della finanza pubblica, anche nella prospettiva del raccordo della disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

A livello locale l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni**, degli enti locali e dei loro organismi è stata disciplinata con il d.lgs. 118/2011**, emanato in attuazione della delega prevista**.**

Il decreto legislativo **118/2011**, contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali **ed i loro enti e organismi strumentali**. I principi contabili generali sono elencati nell'Allegato 1 al Decreto; i principi contabili applicati, introdotti dal **d.lgs. 10 agosto 2014 n.126**, correttivo e integrativo del 118/2011 riguardano la programmazione, la contabilità finanziaria, **la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato**.

Il legislatore ha previsto **due sistemi di rilevazioni:**

- Le Regioni, gli Enti locali e gli **Enti Strumentali** in contabilità finanziaria integrano la contabilità finanziaria con un sistema di contabilità economico-patrimoniale –**cd. Contabilità integrata-;**
- **Gli Enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale-cd.contabilità civilistica (per statuto o per regolamento di amministrazione) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (allegato 1 Decreto) e ai principi del codice civile (art.3, c3 d.lgs118/2011).**

In relazione alle citate disposizioni si ritiene che gli enti partecipati dalla PA in contabilità economico-patrimoniale assolvano i propri obblighi contabili integrando i principi del codice civile già in uso con quelli di cui all'allegato 1 al Decreto ed esattamente:

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Pertanto gli enti culturali partecipati dalla PA a livello locale, dovranno verificare la compatibilità del proprio sistema contabile con quello definito dai decreti legislativi di attuazione, **non costituendo l'adozione di un sistema di contabilità finanziaria requisito obbligatorio** o necessario per ottemperare agli obblighi derivanti dalla armonizzazione dei conti delle PA**.**

Oltre al bilancio redatto secondo i suddetti principi gli enti in contabilità economica strumentali della PA devono predisporre

1. rendiconto finanziario in termini di cassa redatto ai sensi dell'art. 2428 comma 2 codice civile

Per i soli enti per cui è attivata la rilevazione SIOPE

2. Prospetti relativi alla ripartizione per missioni e programmi dei pagamenti di cui all'allegato 15 al D.Lgs. 118/2011 accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello come da allegato 14.

NB: I prospetti SIOPE andranno allegati solo se per gli enti culturali sarà attivata la relativa rilevazione (art.17 c.6 ter D.Lgs.118/2011) con apposito decreto MEF.

IL BILANCIO CONSOLIDATO

In base all'articolo 151, comma 8 del Tuel, gli Enti locali sono tenuti ad approvare entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento il bilancio consolidato con i propri organismi ed enti strumentali e con le società controllate e partecipate, secondo i principi di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

Il percorso operativo per la redazione del bilancio consolidato parte dall'individuazione con deliberazione di Giunta dell'Ente capogruppo di due elenchi :

I. «**gruppo amministrazione pubblica**» (Gap), composto da tutti gli enti ed organismi strumentali, società controllate e partecipate, indipendentemente dalla loro veste giuridica.

II. Enti strumentali e società ricompresi nel Bilancio Consolidato annuale, nel quale possono non essere inseriti i soggetti di cui al primo elenco (Gap). Questa fase di "scrematura" permette di escludere i soggetti irrilevanti, o per i quali sia oggettivamente impossibile il reperimento dei dati, e consente di individuare il perimetro di consolidamento in riferimento al quale elaborare il bilancio consolidato.

A prescindere dall'inserimento nel primo o nel secondo elenco gli enti in contabilità civilistica trasmettere entro trenta giorni dalla approvazione alla BANCA DATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, previo accreditamento su piattaforma telematica del MEF, i seguenti documenti:

- Budget
- Consuntivo

L'adeguamento dei sistemi informatici del MEF ha di fatto reso impossibile ottemperare alla trasmissione del budget 2017, come pure del rendiconto 2016. Per quest'ultimo l' invio era considerato comunque sperimentale e pertanto non sanzionato. A tutt'oggi si deve rilevare che la BANCA della pubblica amministrazione per problemi tecnici non è in grado di ricevere i documenti in formato XBRL , pertanto è consigliabile consultare spesso il sito per le notifiche di aggiornamento.

La fonte di tali disposizioni risiede nell'allegato tecnico SOGEI di trasmissione al decreto MEF 12 /5/ 2016 . Nel capitolo 9 che reca indicazioni per la compilazione del bilancio armonizzato per gli enti in contabilità economico patrimoniale è previsto infatti che **l'obbligo decorre per la prima volta** in relazione al budget economico del 2017- entro trenta giorni dalla sua approvazione - e per il consuntivo, entro trenta giorni dalla sua approvazione secondo le previsioni statutarie.

In relazione alla tassonomia da utilizzare l'allegato SOGEI chiarisce che è la medesima già esistente per la trasmissione del bilancio ordinario delle imprese alle Camere di Commercio, ovvero **il formato XBRL applicato al bilancio riclassificato secondo l'allegato 11 del D.Lgs. 118/2011 che fornisce lo schema di Stato patrimoniale e di Conto economico consolidato**.

Le informazioni da depositare si limitano alla sezione del conto economico per la trasmissione del **Budget in formato XBRL,** mentre per il **consuntivo 2017** viene richiesto il formato XBRL per il conto economico e lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario, potendo essere invece inviata la nota integrativa in formato pdf.

L'invio dei dati alla BDAP, per espressa previsione normativa (art. 6 decreto MEF) **assolve all'obbligo di trasmissione telematica alla Corte dei Conti previsto dall'articolo 227, comma 6 del D.lgs. 267/2000.**

GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Novità

LEGGE 124 del 4 agosto 2017

La legge 124 del 4 agosto 2017 prevede l'obbligo – decorrente dall'anno 2018 – in capo alle associazioni e fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, di pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, informazioni relative a **sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente, purché di importo superiore a euro 10.000.**

Il MISE a fine febbraio ha inviato al Consiglio di Stato alcuni quesiti tra cui, quelli che riguardano tutti gli enti pubblici e privati sono i seguenti:

1) Decorrenza dell'obbligo - secondo lo stesso MISE non potrebbe che essere dal 2019, avendo riguardo ai dati relativi al 2018.
2) Sanzione applicabile : conferma circa l'ambito di applicazione in quanto la norma prevede che l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi decorrenti dal 28 febbraio 2018, <u>ma solo a carico delle imprese</u> e non anche degli enti associativi, fondazioni ed onlus.

La disciplina sulla trasparenza e l'integrità - strettamente correlata all'anticorruzione - è contenuta sia nella L. 190/2012 sia nel DLgs. 33/2013 Quest'ultimo è stato profondamente innovato dal DLgs.97/2016 Concorrono, inoltre, a definire obblighi e limiti sulla trasparenza diverse fonti normative:

- le Linee Guida in materia di società controllate e partecipate (determina ANAC n. 1134/2017);
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera ANAC n. 831/216 diversi comunicati e orientamenti dell'ANAC;
- le FAQ in materia di trasparenza pubblicate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ai sensi dell'art.2 bis del DLgs. 33/2013 agli di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, la trasparenza si applica agli enti in controllo pubblico ed agli enti partecipati limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse .
I dubbi sorgono sia in relazione in relazione alla nozione di partecipazione a motivo della circostanza che, a differenza di quanto avviene per le società tale requisito negli enti diversi è difficilmente accertabile sia per quanto riguarda la individuazione dell'attività di pubblico interesse, che ai soli fini delle leggi in commento non coincide con la nozione di interesse generale di cui alla riforma del terzo Settore.

GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO DELLA PA

Ciò premesso gli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione per gli enti di diritto privato sono modulati in dipendenza del controllo o meno da parte della Pa e dei seguenti parametri

- Ai fini della legge 190/2012 e della 33/2013 la nozione di controllo per gli enti di diritto privato come confermato dalle Linee guida adottate dall'ANAC con determinazione n. 1134 dell'8-11-2017, è riconducibile alla presenza cumulativa di tre requisiti (art. 2 bis, comma 2, lett. c), **riguardante le fondazioni e le associazioni di diritto privato anche senza personalità giuridica** :

1. - bilancio superiore a cinquecentomila euro il riferimento è all'attivo dello S.P. o al C/E in modo alternativo; l'esercizio da considerare a tal fine è il 2016.

2. - attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; occorre a tal fine esaminare il rapporto tra contributi pubblici /valore della produzione. Gli enti devono darne evidenza nella nota integrativa al bilancio in un apposito prospetto .

3. - designazione della totalità dei titolari o componenti dell'organo di indirizzo o d'amministrazione da parte di pubbliche amministrazioni. Ad esempio è organo di indirizzo nelle associazioni riconosciute l'assembla dei soci.

Sussistendo i tre requisiti l'ente dovrà applicare la medesima discliplina prevista per la P.A in materia di anticorruzione e trasparenza in quanto compatibile.

Le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che, indipendentemente dalla partecipazione della Pubblica Amministrazione esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici , applicano la disciplina prevista per le P.A. solo limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse.

Definizione di "pubblico interesse"

Sotto il profilo oggettivo, il contenuto delle attività di pubblico interesse deve essere individuato sulla base della esemplificazione prevista nella parte seconda dell'art. 2-*bis* co. 3. Sono, pertanto, attività di pubblico interesse:

le attività di esercizio di funzioni amministrative;

le attività di servizio pubblico

le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

I singoli enti di diritto privato dovranno, perciò, indicare chiaramente all'interno del PTPC, ovvero all'interno dello strumento adottato per l'introduzione di misure integrative del "modello 231", quali attività rientrano fra quelle di cui al co. 3 e quelle che, invece non vi rientrano.

Allo stesso tempo, le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sugli enti, sono chiamate a un'attenta verifica circa l'esatta delimitazione delle attività di pubblico interesse volta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA NEGLI ENTI IN CONTROLLO PUBBLICO

- Predisposizione nel proprio sito internet della sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente

.. NOMINARE IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, **il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** che

- redige il piano triennale per la prevenzione della corruzione e lo sottopone all'organo di indirizzo per la sua adozione entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione- ANAC-. Il responsabile cura di pubblicare sul sito
- i dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti con dichiarazione di assenza incompatibilità ex d.lgs39/13
- Gli incarichi di collaborazione o consulenza
- quando agisce come stazione appaltante pubblica i bandi e i procedimenti relativi, l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate, (D.Lgs. 163/2006)
- La concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a terzi siano persone ed enti pubblici e privati;
- bilanci preventivi e consuntivi
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale
- I dati relativi all'accesso civico

Le misure di trasparenza confluiscono in un'apposita sezione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del "modello 231", ovvero dell'unico documento contenente insieme misure integrative e misure del "modello 231.

IN COSA CONSISTONO GLI OBBLIGHI ATTENUATI DI TRASPARENZA PER GLI ENTI NON IN CONTROLLO PUBBLICO (ovvero gli enti partecipati nonché Associazioni, fondazioni ed enti totalmente di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici)

- non si applicano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e di accesso civico previsti dal decreto legislativo 14-3-2013, n. 33 né l'obbligo di adozione del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e altre misure di prevenzione della corruzione, non figurando tra gli enti richiamati dall'art. 1, comma 2-bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

GLI OBBLIGHI SONO PERTANTO I SEGUENTI:

- comunicazione relativi ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti
- incarichi di collaborazione o consulenza, svolti presso gli enti e gli organismi dello spettacolo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo
- Da ultimo ati relativi ai finanziamenti pubblici superiori a 10.000,00 euro

- La legge conferisce all'ANAC poteri di vigilanza, accompagnati da sanzioni sia in materia di trasparenza che di anticorruzione.
- Come la norma anche il sistema sanzionatorio subisce continue evoluzioni.

Intrattenimento vs Spettacolo

Attività di intrattenimento	Spettacoli ed altre attività
• Volta esclusivamente al divertimento ed al gioco. • Partecipazione attiva.	• Assumono una connotazione culturale (divertimento solo eventuale). • Partecipazione passiva.
• Soggette all'imposta sull'intrattenimento (base imponibile ridotta del 50%). • Regime IVA forfettario (stessa base imponibile dell'ISI).	• Regime IVA ordinario (salvo alcune particolarità). • Regime semplificato forfettario per attività con proventi minori e spettacoli viaggianti.

Spettacoli – Tabella C DPR 633/72

Spettacoli e altre attività

Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private.

Esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.

Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.

Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con DM ed altre manifestazioni similari.

Prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

Intrattenimento e Imposta sull'Intrattenimento

Attività di intrattenimento	Aliquota %
Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16
Utilizzazione di bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.	8
Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.	60
Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.	10

Versamento	• Codice tributo: 6728 • Entro il 16 del mese successivo alla prestazione.

IVA su attività soggette ad Imposta sull'Intrattenimento

Base imponibile:

- Importo dei singoli titoli di accesso, anche in abbonamento, al netto delle somme dovute a titolo di rivalsa dell'Imposta sull'Intrattenimento e dell'IVA.
- Dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento connesso all'utilizzazione e all'organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
- Aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico (compreso l'ingresso comprensivo del diritto di consumazione). *(Circ. Min. 7 settembre 2000 n. 165/E)*
- Corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte.
- Ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati.

Momento impositivo	• Data di inizio manifestazione o intrattenimento. • Abbonamento: pagamento del corrispettivo. *(Ris. AE 12 giugno 2001 n. 88/E)*
Versamento	• Codice tributo: 6729 • Entro il 16 del mese successivo alla prestazione.

Esempio di calcolo IVA e Imposta sull'Intrattenimento

Intrattenimento soggetto ad Imposta sull'Intrattenimento del 16% ed IVA del 22%, organizzato da un soggetto IVA, con cessione o prestazione accessoria obbligatoriamente imposta al partecipante:

- Per la prestazione di intrattenimento, corrispettivo lordo pari a 10,00 euro;
- Per la cessione o prestazione accessoria obbligatoriamente imposta, corrispettivo lordo pari a 5,00 euro.

Corrispettivo totale lordo 15,00 euro
ISI 16%
IVA 22%
Coefficiente di scorporo $1{,}38 = (1 + 16\% + 22\%)$

$$Imponibile = \frac{15{,}00}{1{,}38} = \frac{10{,}87}{2} = 5{,}44\ euro$$

$$ISI = 5{,}44 * 16\% = 0{,}87\ euro$$
$$IVA = 5{,}44 * 22\% = 1{,}20\ euro$$

IVA su attività soggette ad imposta sull'intrattenimento

Regole particolari base imponibile	
Intrattenimenti di enti, società o associazioni a favore di soci *(art. 3 c. 3 DPR 640/72)*	• **SI corrispettivo specifico**: imposta dovuta sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme eccedenti le soglie di accesso gratuito. Entro 10 giorni dalla fine di ciascun anno sociale, dichiarazione dell'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci. *(art. 2 DPR 544/99)* • **NO corrispettivo specifico**: se l'unico scopo è organizzare intrattenimenti e attività a favore dei soci l'imposta si applica sull'interno ammontare delle somme corrisposte a titolo di quote o contributi associativi. In caso contrario, si applica sulla sola parte imputabile all'attività di intrattenimento. *(Circ. Min. 7 settembre 2000 n. 165/E)*
Incasso degli intrattenimenti destinati a enti pubblici e ONLUS per scopi benefici	Base imponibile ridotta del 50% se: • Intrattenimenti non superano 12 giornate di attività annue. • Fondi raccolti, pari almeno a 2/3 degli incassi, al netto delle spese e delle imposte, destinati all'ente beneficiario. • Organizzatore presenta preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio della SIAE, con specifica indicazione della finalità di beneficienza. • Rendiconto, da cui risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa. Manifestazione organizzata da enti pubblici imposta non dovuta. Attività svolta occasionalmente dalle ONLUS esente dall'imposta se svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e che sia data comunicazione preventiva alla SIAE. *(Circ. Min. 7 settembre 2000 n. 165/E)*

Opzione per il regime ordinario attività intrattenimento

Modalità presentazione comunicazione per l'opzione regime ordinario:

- All'Ufficio della SIAE: direttamente o con lettera raccomandata, prima dell'inizio dell'anno solare (ossia entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello per il quale si intende applicare l'imposta nei modi ordinari). In caso di inizio attività la comunicazione va effettuata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività.
- All'ufficio dell'AE: nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

L'opzione è valida fino a quando non è revocata ed è vincolante per almeno un quinquennio.

La revoca si effettua nei medesimi termini e modalità dell'opzione.

(art. 74 c. 6 DPR 633/72; Circ. Min. 7 settembre 2000 n. 165/E)

Schema opzioni attività intrattenimento

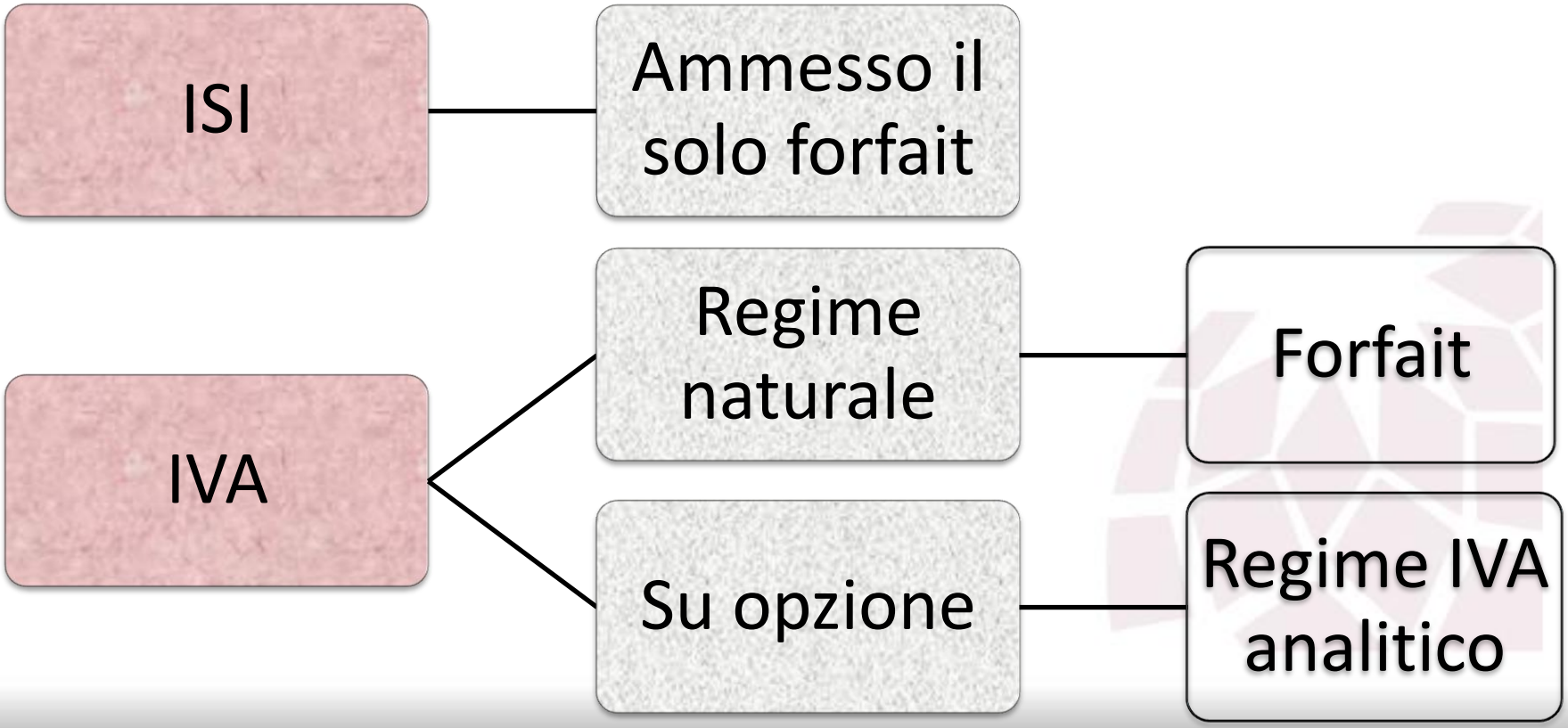

Misuratori fiscali

- I misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate devono funzionare con una carta di attivazione a microchip rilasciata dalla SIAE.
- Stampare un giornale di fondo con riepilogo giornaliero e mensile, le cui informazioni dovranno essere trasmesse periodicamente alla SIAE. *(art. 4 cc. 2 e 4 DM 13 luglio 2000)*
  - Attività oltre le ore 24: al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività, con riferimento alla data di inizio dell'evento.
  - N.B. Errori: qualora vengano emessi più documenti riepilogativi, è richiesta la loro conservazione e l'annotazione nel libretto di dotazione.
- Oltre alle normali procedure per l'installazione, occorre comunicare il nome degli intermediari di cui eventualmente ci si avvale per la vendita di titoli di accesso.

Misuratori fiscali - Guasti

Deve essere utilizzato il **registro dei corrispettivi** cosiddetto «di emergenza».

In alternativa, **documenti sostitutivi di certificazione dei corrispettivi** a condizione che riportino i seguenti dati:

- Natura dell'attività spettacolistica.
- Data e ora dell'evento.
- Tipologia, prezzo e ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie.

Facoltà di emettere **titoli di accesso manuali**, con le seguenti caratteristiche:

- Almeno due sezioni, o tante sezioni quante sono le prestazioni contenute nel titolo di accesso.
- Recare in ciascuna sezione: numerazione progressiva e contrassegno SIAE, identificativo della serie, categoria di posto, corrispettivo, corrispettivo per gli eventuali diritti di prevendita, dicitura «gratuito» o «ridotto», per relativi titoli di accesso, dicitura «biglietto in abbonamento» per i titoli di accesso a fronte di abbonamento a turno libero.

(art. 1 c. 7 DPR 544/99; art. 8 c. 2 DM 13 luglio 2000; Provv. AE 22 ottobre 2002)

IVA - Attività di spettacolo

Regime ordinario	Regime forfettario
•**Momento impositivo**: inizio esecuzione delle manifestazioni, mentre per gli abbonamenti all'atto del pagamento del corrispettivo. •**Aliquota IVA consumazioni**: le consumazioni obbligatorie si considerano accessorie (22%), mentre quelle facoltative prevedono aliquota ridotta (10%). *(art. 74 quater c. 6 bis DPR 633/72; Circ. AE 4 agosto 2006 n. 28/E; Ris. AE 13 marzo 2008 n. 91/E)* •**Adempimenti**: i soggetti con volume d'affari inferiore a 50.000,00 euro rispettano gli adempimenti del regime forfettario, mentre gli altri rispettano gli obblighi formali previsti dal decreto IVA. *(artt. 7 e 8 c. 1 DPR 544/99)*	• Volume d'affari inferiore a 25.882,84 euro. • Spettacoli viaggianti indipendentemente dal volume di affari. Base imponibile ridotta del 50%. Esclusa la detrazione analitica degli acquisti. *(art. 74 quater c. 5 DPR 633/72)* **Adempimenti comuni a soggetti forfettari e ordinari inferiori ai 50.000,00 euro**: • Certificazione dei corrispettivi. • Numerazione delle fatture ricevute. • Presentazione dichiarazione annuale e versamento annuale IVA. • Conservazione dei documenti con rilevanza tributaria. *(art. 8 DPR 544/99)* <u>Opzione regime ordinario</u>: comportamento concludente e successiva comunicazione al competente ufficio dell'AE, nella prima dichiarazione IVA. Validità quinquennale e fino a revoca. *(art. 74 quater c. 5 DPR 633/72)*

L. 398/91 per le attività culturali

Semplificazione certificazione corrispettivi		
Attività di spettacolo	Attività di intrattenimento	Attività commerciali diverse
Altre attività spettacolistiche: •Obbligo di certificare i corrispettivi con titoli di accesso emessi mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. *(DPR 69/2002; Circ. AE 27 giugno 2003 n. 34/E)*	Associazione in regime 398/91 obbligo di emissione titoli di accesso con apposito misuratore fiscale solo verso i non soci. Associazione non in regime 398/91 obbligo di emissione titoli di accesso con apposito misuratore fiscale sia verso i soci, che verso i non soci. *(art. 6 c. 3 bis DPR 640/72; Circ. AE 27 giugno 2003 n. 34/E)*	Esonero dall'obbligo di certificare cessioni e prestazioni diverse da quelle di spettacolo ed intrattenimento. Fattura solo su richiesta. *(DPR 696/96; Circ. AE 27 giugno 2003 n. 34/E)*

Compensi corrisposti da cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche

Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.

Fino ad € 10.000 → Esenzione da imposta

Da € 10.000 a € 28.158,28 → Ritenuta d'imposta del 23% + Addizionali

Oltre € 28.158,28 → Ritenuta d'acconto 23% + Addizionali

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.

(artt. 67 e 69 L. 917/86)

Esenzione IVA

Esenzione per prestazioni proprie:

- **Discoteca**: il luogo di raccolta e reperimento di dischi. Sono invece soggette ad IVA le prestazioni delle discoteche nelle quali si ascolta la musica e si balla. *(Cass. pen. 4 aprile 1996 n. 3323)*
- **Biblioteche**: raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione, anche su supporto informatico, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca. *(Ris. AE 6 dicembre 2006 n. 135/E)*
- Prestazioni relative alla **visita di musei**, gallerie e pinacoteche, monumenti, ville e palazzi, parchi, giardini botanici, zoologici e simili, di carattere permanente o temporaneo.
- Servizi resi dalle **guide turistiche** consistenti nell'accompagnare i turisti nelle predette visite o dalle audioguide.
  (Ris. AE 28 febbraio 2007 n. 30/E, Ris. Min. 5 aprile 1973 n. 528068)
- **Mostre a carattere culturale e sociale** che presentano i seguenti requisiti:
  - Esposizione in spazi appositi di quadri, fotografie o altri beni di rilevante utilità sociale e culturale, oggetto di visita da parte del pubblico.
  - Scopo divulgativo e quindi di promozione della conoscenza.
  - Assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti.

(Ris. AE 15 giugno 2004 n. 85/E)

Fuori campo IVA

Le prestazioni relative agli spettacoli e alle altre attività similari rese ai possessori di titoli di accesso rilasciati dagli organizzatori e da altri enti abilitati per l'ingresso gratuito, limitatamente al contingente:

- 5% dei posti del settore, secondo la capienza del locale . *(Ris. AE 28 febbraio 2007 n. 28/E)*
- 2% dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.
- Per gli spettacoli cinematografici, teatrali e simili, che prevedono più rappresentazioni nel corso della stessa giornata ed è previsto lo svuotamento della sala, la capienza deve essere ragguagliata al numero degli spettacoli programmati in riferimento a ciascuna rappresentazione. *(Circ. Min. 7 settembre 2000 n. 165/E)*

Per i titoli gratuiti oltre i limiti indicati, l'Imposta sull'Intrattenimento e l'IVA sono dovute in relazione ai prezzi stabiliti per le corrispondenti categorie dei titoli di accesso a pagamento.*(Ris. AE 13 marzo 2008 n. 91/E)*